



Decreto Dirigenziale n. 352 del 14/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 852/2004 - ART. 6 - COMMA 3 - RETTIFICA D.D. N. 95 DEL 13.5.2016 AVENTE AD OGGETTO: "REG. CE 853/2004 - ALL. III - CAT. VII - RICONOSCIMENTO DEFINITIVO STABILIMENTO SITO IN C.MMARE DI STABIA (NA) - VIA RISPOLI, N. 89 - SAN CIRO SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO - APPROVAL NUMBER N. CE IT Y217P"

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che allo stabilimento di cui all'oggetto è già stato attribuito l'approval number attestante il riconoscimento ai sensi del Reg CE 853/04, giusto D.D. n. 95 del 13.5.2016 di riconoscimento definitivo per le seguenti attività:

Cat. VII, denominata Molluschi Eduli Lamellibranchi Vivi per un Centro di Spedizione Molluschi – Codice Sanco DC;

CONSIDERATO che, in seguito ad un riesame della pratica, è emerso che, nel succitato Decreto Dirigenziale è stato riportato per mero errore materiale di trascrizione, nelle “premesse”, nell’“evidenziato” e nel “decretato”, quali attività riconosciute: Cat. VII, denominata Molluschi Eduli Lamellibranchi Vivi per un Centro di Spedizione Molluschi – Codice Sanco DC **anzicchè** Cat. VII, denominata Molluschi Eduli Lamellibranchi Vivi per un Centro di Spedizione Molluschi CSM - Codice Sanco DC e per un Centro di Depurazione Molluschi CDM – Codice Sanco PC;

VISTA la documentazione agli atti di questa UOD 2;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del D.D. 95 del 13.5.2016, relativamente a quanto sopra riportato;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. il D. Lg.vo 111/92 in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
- g. il Reg. CE 1333/2008;
- h. Il Regolamento Ce n.1331/2008;
- i. Il Regolamento (CE) n.1334/2008;
- j. Il Regolamento (CE) n.1332/2008;
- k. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 514/97
- l. l'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 29/04/2010 relativo a “Linee guida applicative del Reg. CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” che ha stabilito che alle attività di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, degli aromi e degli enzimi alimentari sono soggette a “Riconoscimento” ai sensi dell'art. 6, comma 3 del sopra citato regolamento;
- μ. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- n. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98”;
- o. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: “Ordinamento amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- p. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- q. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- r. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;

- s. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- t. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- u. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di rettificare il D.D. n. 95 del 13.5.2016, relativamente alle attività svolte riportate nelle “premesse”, nell’“evidenziato” e nel “decretato”, dove deve intendersi Cat. VII, denominata Molluschi Eduli Lamellibranchi Vivi per un Centro di Spedizione Molluschi CSM - Codice Sanco DC e per un Centro di Depurazione Molluschi CDM – Codice Sanco PC, **anzicchè** Cat. VII, denominata Molluschi Eduli Lamellibranchi Vivi per un Centro di Spedizione Molluschi – Codice Sanco DC;
2. Di confermare, per tutto quanto non oggetto di rettifica, quanto già contenuto nel D.D. n. 95 del 13.5.2016;
3. Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli